C.P. 24/2011
Rep. 134/2012

TRIBUNALE DI FIRENZE, III SEZIONE CIVILE, COLLEGIO FALLIMENTARE

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Sezione Civile 3^

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:

DOTT. **Maria Grazia Damonte** PRESIDENTE

DOTT. **Isabella Mariani** GIUDICE REL.

DOTT. **Silvia Governatori** GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella procedura RG 24-2011

Iscritta a ruolo il 21 giugno 2011

[redacted] - Avv L. Stanghellini, L.Scarpelli , G.Succi, P.Oliviero e F. Marvulli

c.

P.M.

[redacted] - Avv [redacted] - opponenti

[redacted] Avv. [redacted] - opponenti

[redacted] - Avv [redacted] - opponente

[redacted] - opponenti

Commissari Giudiziali del Concordato Preventivo [redacted]

avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni e continuità proposto dalla [redacted] , con [redacted]

[redacted], in persona del legale rappresentante [redacted]

SVOLGIMENTO DEL FATTO

Il [redacted] ha proposto in data 21 giugno 2011 ai propri creditori un concordato preventivo in forma mista (continuità e liquidazione) successivamente modificato con 5 integrazioni, presentate il 28 giugno 2011, 5 agosto 2011, 7 dicembre 2011 , 23 gennaio 2012, 14 febbraio 2012. La terza integrazione (7 dicembre 2011) ha visto il cambiamento più rilevante della proposta di concordato, con la creazione di una ulteriore classe di creditori e la modifica del piano che in luogo della costituzione di assuntore, ha previsto la scissione di [redacted]. Alla quinta integrazione è stata allegata anche attestazione integrativa ex art. 161 terzo comma l. fall., relativa alle modifiche apportate al piano di concordato.

Il ricorso è stato comunicato al P.M. in sede.

Il [redacted] è stato ammesso alla procedura con decreto del 29 giugno 4 luglio 2011, con nomina dei [redacted], Rag. [redacted] e Avv [redacted] quali Commissari Giudiziali con reiezione allo stato del riconoscimento della prededuzione al compenso richiesto dall'attestatore.

Le votazioni si sono svolte in data 20 febbraio 2012.

Nei 20 giorni successivi sono state raggiunte le maggioranze di legge. In particolare l'esito delle votazioni è così riassunto:

TRIBUNALE DI FIRENZE, III SEZIONE CIVILE, COLLEGIO FALLIMENTARE

ESITO VOTAZIONI

			VOTI FAVOREVOLI			VOTI CONTRARI		
Classe	Ammessi	Maggioranza	Udienza 20.2.12	Successivi	Totale	Udienza 20.2.12	Successivi	Totale
4	201.064.066,60	100.527.034,30	45.479.046,29	87.994.246,35	133.473.292,64	10.912.307,20	614.958,12	11.527.265,32
5	47.420.597,68	23.710.299,84	39.223.627,88	5.147.590,64	44.371.218,52	0,00	0,00	0,00
6	1.624.006,50	812.004,25	1.482.397,29	747,58	1.483.144,87	0,00	0,00	0,00
7	121.040.672,40	60.520.337,20	7.015.567,04	95.709.392,47	102.724.959,51	0,00	0,00	0,00
TOTALI	371.139.343,18	185.569.675,59	93.200.638,50	188.851.977,04	282.052.615,54	10.912.307,20	614.958,12	11.527.265,32

Classe 4	66,39
Classe 5	93,57
Classe 6	91,33
Classe 7	84,87
Generale	76,00

È stata fissata la udienza per la omologa in Camera di Consiglio in data 18 aprile 2012. In tale sede venivano discusse le seguenti opposizioni: [redacted].

I Commissari Giudiziali reiteravano il loro parere positivo. La parte proponente il concordato concludeva per l'omologa.
Il Collegio discuteva la causa alla Camera di Consiglio del 18 aprile 2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il concordato proposto, in assenza di fondate opposizioni, di notazioni critiche espresse dalla Procura e votato dalla maggioranza di creditori e classi ed in presenza di una permanente valutazione di fattibilità e ammissibilità deve essere omologato.

1. **Opposizioni** . Le opposizioni presentate dai creditori sopra indicati devono essere dichiarate inammissibili. In particolare le opposizioni avanzate da [redacted], sono state presentate in assenza di difesa tecnica. Alla fattispecie si applica l'art. 82 cpc trattandosi di un giudizio contenzioso che si svolge davanti al Tribunale in assenza di disposizione che legittima la difesa di persona. Ciò si ricava agevolmente dalla struttura del procedimento di opposizione che prevede la notifica ai creditori dissenzienti e la costituzione in giudizio nella udienza di discussione per la omologa, così strutturando il giudizio in un vero e proprio giudizio contenzioso. In termini la recente giurisprudenza della S.C. laddove individua le modalità di costituzione dei C.G. : " *In tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale assume la veste di parte del relativo procedimento, solo in quanto provveda alla propria formale costituzione, munendosi, ex art. 82, terzo comma, cod. proc. civ., della rappresentanza tecnica, nonché al deposito di memoria, con cui manifesti la volontà di opporsi all'omologa; pertanto, la costituzione del commissario giudiziale, al solo fine di depositare il proprio parere motivato, nel quale - come nella specie - lo stesso si limiti ad illustrare le carenze della previsione di realizzo del concordato, non ha la funzione tipica dell'opposizione all'omologazione.* " Cass. civ. Sez. I,

16/09/2011, n. 18987. Le opposizioni presentate dagli altri creditori non sono tardive perché il termine di 10 giorni per la costituzione non viene considerato perentorio (così la sentenza sopra richiamata). Tuttavia esse sono ugualmente inammissibili poiché contestano la appostazione del proprio credito (in chirografo in luogo dei vantati titoli di prelazione). Si desume dal sistema che l' appostazione operata dalla società proponente, verificata dai CCGG e decisa in sede di votazione dal GD ha valore esclusivamente ai fini del voto, residuando alla valutazione successiva compiuta dal liquidatore la effettiva quantificazione dei crediti e della loro natura, con trattazione delle controversie rimesse al giudizio del Giudice Ordinario. Il dato testuale è evincibile dagli artt. 175 e 176 l. fall. dai quali si ricava agevolmente che le contestazioni sono decise provvisoriamente dal GD prima della votazione " ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. "

2. Struttura del concordato La proposta di concordato si è andata modificando nel corso delle modifiche ed integrazioni che si sono succedute. Nel richiamare gli atti di causa si intende qui in ogni caso fornire un sintetico quadro della **struttura definitiva** che ha assunto la proposta di concordato preventivo.

2a passivo [redacted] ha rappresento una situazione debitoria inizialmente pari ad € 356.598.000,00 successivamente rettificata dallo [redacted] e dai CC.GG. in € 421.979.000,00 comprese le spese in prededuzione (cfr all. 39 a Integrazione proposta del 14.2.12 e paragrafi 5.3, 5.5, 5.7.1, 5.7.2 della relazione ex 172 L.F. depositata il 25.1.12 e paragrafi 3.2 e 3.3 della relazione integrativa dei CCGG depositata il 18.2.12).

I creditori sono stati divisi in 7 classi comprensive dei creditori privilegiati - di cui si prevede l'integrale pagamento - (nella proposta originaria le classi contemplate erano sei: su impulso dei Commissari Giudiziali è stata aggiunta la classe 7 che comprende i creditori condizionali ovverosia i creditori per

obbligazione di garanzia condizionati al mancato pagamento da parte del debitore principale. I valori sono stati calcolati tenendo conto della effettività del debito principale residuo) così descritte :

Classe 1 creditori privilegiati: [1] .... *€ 35.197.299 CG 36,3*

Classe 2 ipotecari e altri prelatizi: [2]. *€ 36.994.972*

Classe 3 dipendenti per TFR:[3] ..... *€ 3.161.624*

Classe 4 creditori chirografari: [4].....*€ 216.546.683*

Classe 5 chirografari intercompany:.[5].....*€ 50.215.654 CG 47,4*

Classe 6 soci creditori per libretti di risparmio[6]*: € 1.625.059*

Classe 7 creditori chirografari. condizionali: [7]*€ 134.407.210*

In relazione alla classe 7 si deve rilevare che l'effettivo rischio è stato stimato dai CCGG , ai fini del fabbisogno

---

[1] Dalla 3 integrazione :" **A) Identificazione.** Si tratta di tutti i creditori muniti di privilegio (in senso tecnico: non dunque i creditori muniti di ipoteca o pegno), e pertanto, a titolo esemplificativo:
a) lavoratori dipendenti, per debiti conseguenti al rapporto di lavoro già maturati alla data della domanda;
b) fornitori privilegiati (principalmente, cooperative di produzione e lavoro e artigiani);
c) enti previdenziali;
d) amministrazione tributaria;
e) cassa integrazione (fino alla data di deposito della domanda di concordato, e ovviamente fatte salve le esenzioni di legge)."

[2] Id. "**A) Identificazione.** Si tratta delle seguenti categorie di creditori:
a) banche per crediti ipotecari o pignoratizi, con i relativi interessi;
b) altri creditori che hanno iscritto ipoteche giudiziali, con i relativi interessi.

[3] Id. "**A) Identificazione.** Si tratta dei dipendenti di [redacted] per il trattamento di fine rapporto (TFR), in qualsiasi tempo maturato."

[4] Id. " **A) Identificazione.** Si tratta delle seguenti categorie di creditori:
a) creditori chirografari non bancari;
b) banche chirografarie."

[5] Id. "**A) Identificazione.** Si tratta delle società, creditrici di [redacted] da essa controllate ex art. 2359 c.c. e in relazione alle quali [redacted] è tenuta al consolidamento dei rispettivi bilanci.

[6] Id. " **A) Identificazione.** Si tratta del risparmio sociale (circa euro 1,6 mln) raccolto da [redacted] presso i propri soci ai sensi del relativo regolamento (e in conformità con lo statuto) strumentale alla realizzazione delle finalità mutualistiche proprie del [redacted].

[7] Id. "**A) Identificazione.** Questa classe, come è stato spiegato, è composta da creditori precedentemente inclusi nella Classe 4. Essa include tutti i creditori potenziali di cui agli artt. 55 e 61 l. fall., applicabili nel concordato preventivo per effetto del richiamo ex art. 169 l. fall., e pertanto, a titolo esemplificativo banche, società di assicurazione, o ulteriori soggetti creditori di terzi, garantiti da fideiussioni (o da altra forma di garanzia equivalente) rilasciate da [redacted]."
Si precisa ulteriormente che le garanzie incluse in questa classe sono solo quelle prestate in favore di terzi a fronte di sottostanti debiti liquidi del debitore principale (e non quindi per eventuali responsabilità risarcitorie).
Pertanto sono esclusi dalla presente classe i crediti che dovessero maturare a fronte di garanzie prestate da Consorzio Etruria a favore di terzi per l'eventuale risarcimento del danno che il debitore principale dovesse corrispondere al terzo beneficiario della garanzia (c.d. *fidejussio indemnitatis*). Circa la suddetta esclusione, si precisa che il terzo beneficiario potrebbe essere a sua volta un garante (controgarantito da [redacted], come spesso accade allorché vi sia una polizza fideiussoria prestata da compagnia di assicurazioni per lo svincolo dei decimi a garanzia di contratti di appalto pubblico stipulati da società collegate a [redacted].
La suddetta esclusione è giustificata dal fatto che, nei casi predetti, il credito nei confronti di Consorzio Etruria da parte del terzo garantito non è ancora sorto.
Si precisa che il debito verso le banche che hanno finanziato I [redacted] società interamente partecipata, è qui incluso in quanto – come spiegato in varie parti del presente ricorso – il debito da fideiussione è chirografario (il pegno, infatti, assiste il debito principale de [redacted] e non il debito fideiussorio).

concordatario, in 32,6 milioni (cfr i paragrafi sopra indicati delle Relazioni dei CCGG)

I CG hanno inoltre calcolato fondi rischi per svalutazione attivo per 23,0 milioni, per incremento passivo privilegiato per 12, 0 milioni e per incremento passivo chirografario per 23,0 milioni. (stessi paragrafi sopra citati delle Relazioni)

2b La percentuali di pagamento che il [redacted] ha indicato come verosimilmente ricavabili dalla liquidazione e dalla continuazione della attività (su cui infra) all'esito delle rettifiche indicate dai CG sono le seguenti:

Classe 4, 30,1% (rettifica dei CCGG 27,71%)

Classe 5 28,6% (rettifica dei CCGG 26,21%)

Classe 6, 27%

Classe 7, 30,1% (rettifica dei CCGG 27,71%)

Inoltre, il [redacted], nel quinto atto integrativo della proposta di concordato, pur confermando come raggiungibili le percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari sopra esposte, ha assunto "l'impegno vincolante, ma non alternativo, del pagamento, entro sei anni dalla omologazione del concordato, in favore dei creditori delle classi 4 e 7 di una percentuale del 5% ed in favore dei creditori della classe 5 di una percentuale del 3,5%."

Infine, in relazione al trattamento della classe 4 e 7 è prevista la destinazione del 40% degli utili che saranno conseguiti dalla beneficiaria negli esercizi successivi alla omologa del concordato sino al 2016 e in relazione al trattamento della classe 6 il 10% degli utili conseguiti dalla beneficiaria fino al pagamento integrale del credito.

2c il piano di concordato ovverosia come il Consorzio propone di soddisfare le passività. Le passività saranno soddisfatte quanto alla classe 1,2,4,5,7, dalla società c.d. scissa e quanto alla classe 3 e 6 dalla società c.d. beneficiaria .

Il Piano definitivo presentato ai creditori si articola in base alle seguenti direttrici:

scissione di [redacted] e creazione di una nuova **società** detta **beneficiaria** che assumerà nuova denominazione ([redacted]) e continuerà in proprio la attività edilizia del C.E. (in luogo del conferimento di ramo di azienda ad assuntore inizialmente previsto) ed alla quale con l'omologa vengono attribuite attività e accollate passività proprie del Consorzio Etruria. In questo senso può dirsi che il concordato presentato configura un concordato misto perché prevede appunto la continuazione dell'attività propria già svolta dal [redacted] tramite la società beneficiaria che tra l'altro riassume le maestranze del C.E.. In relazione alle attività che vengono cedute alla beneficiaria in conseguenza della scissione per l'importo di circa € 9.946.000,00 si rinvia all'elenco contenuto nella relazione dei CG ex art. 172 l. fall. prgf 4.3.11 depositata in data 25.1.12 che cosi recita testualmente:

Immobilizzazioni materiali 654

Partecipazioni in società consortili 1.213

Partecipazione del 50% in [redacted] (al Netto del credito di 4.400 di Cassa Risparmio [redacted] garantito da pegno sulle azioni) 1.100

Partecipazione totalitaria nella società "[redacted]."

(detentrice dell'altro 50% di [redacted]) 0

Crediti verso soci 165

Crediti verso società [redacted] 1.206

Crediti verso terzi 573

Rimanenze al netto acconti 10.910

Svalutazione rimanenze (-) 5.875 5.035

TOTALE NETTO 9.946

e dai seguenti atti del proponente il concordato: allegati 29 e 30 del terzo atto integrativo della proposta 7.12.11 nonché nel piano aggiornato di concordato (allegato 39 al quinto atto integrativo depositato il 14.2.12).

Il passivo, come detto, è costituito dall'accollo dei debiti di cui alla classe 3 e 6 (per € 4.786.000), dei debiti verso i

subappaltatori (€ 924.000) e per il fondo ristrutturazione personale (€ 1.500.000) (vedi paragrafo 5.7.1. della Relazione CCGG 25.1.12).

Come si nota dal raffronto tra i dati contabili relativi all' attivo ceduto e al passivo accollato dalla società beneficiaria vi è uno sbilancio in senso negativo per i creditori sociali, pari ad e 2.736.000 ma ciò è stato pienamente illustrato nella relazione dei CG, ed in ogni caso rispetto al totale ammontare dei debiti, trattasi di importo assai modesto. È poi noto che l' attuale prospettazione del concordato preventivo tiene conto del " valore sociale- impresa e del valore sociale- lavoro " (test. decreto T.Milano ammissione al c.p. [redacted]) mai così rilevanti come in tempi così marcatamente critici anche in funzione degli interessi del ceto creditorio chirografario che appaiono soddisfatti anche dalla auspicata ripresa del mercato e dalla possibilità di continuazione della attività di impresa.

La **società** c.d. **scissa** si assume il pagamento delle residue classi di creditori attraverso la liquidazione dei beni ceduti e che residuano dal trasferimento delle attività alla società beneficiaria, liquidazione che avverrà tramite uno o più liquidatori nominati dal Tribunale. L'attivo che residua per la liquidazione ammonta secondo le stime effettuate dalla proponente e controllate dai GG a € 196.944 : v. prgf 4.3.10 relazione ex art. 172 CG che così recita testualmente:

Immobilizzazioni materiali 1.145

Partecipazioni (tutte da dismettere) 56.752

Crediti verso società [redacted] (finanziari e commerciali) 27.085

Crediti commerciali verso terzi 35.911

Altri crediti 10.689

Attività finanziarie non immobilizzate 5.046

Rimanenze al netto acconti 86.362

Liquidità al 21.6.2010 3.127

TOTALE LORDO 226.117

Svalutazione rimanenze (-) 16.173

Svalutazione generica attivo (-) 13.000

TOTALE NETTO 196.944

I CCGG hanno ulteriormente svalutato l'attivo di 7 milioni di euro, portandolo quindi a 189.946.000 (vedi Relazione integrativa dei CCGG 18.2.12).

I dati descrittivi delle singole attività cedute ai creditori si ritrovano nella seguente documentazione inserita nel fascicolo di causa: allegati 29 e 30 al terzo atto integrativo 7.12.11.

Come sopra specificato il risultato della liquidazione prevede una soddisfazione del ceto creditorio nelle percentuali che sopra si sono riportate.

Mentre per quanto riguarda i beni mobili ed immobili terminati e ceduti alla massa dei creditori nessun problema peculiare alla presente fattispecie si pone, oltre la valutazione dei beni e l'alea insista nella effettiva riscossione dalla vendita in tempi di così marcata crisi immobiliare, la particolarità del piano presentato si rinviene nel seguente patto di concordato. La società scissa si è riservata la ultimazione di 11 cantieri (analiticamente individuati e descritti in atti e particolarmente alla pagina 50 del piano di concordato aggiornato e allegato con il n. 39 al quinto atto integrativo e paragrafo 2.3 della Relazione Integrativa dei CCGG 18.2.2012) che verranno ceduti alla liquidazione secondo un cronoprogramma che disciplina sia la ultimazione degli immobili in corso di costruzione, sia il flusso di denaro che può essere al massimo impiegato, sia i tempi di cessione definitiva ai creditori per la loro liquidazione. Il Tribunale indica nella parte dispositiva i controlli esercitati dai CG e dai Liquidatori. Tale previsione di piano (meglio articolata nella quarta integrazione del 23 gennaio 2012) introduce una modalità di liquidazione peculiare che contempla una attività residua in capo alla società scissa con previsione di continuità aziendale ai soli fini della liquidazione. In particolare ciò implica il divieto di intraprendere nuove attività e quindi il protrarsi dell' attività solo in funzione del

completamento degli immobili specificatamente individuati. Ritiene il Tribunale che nell'ampia formulazione dell'art. 160 lett a) (" qualsiasi forma ") nella piena consapevolezza del ceto creditorio cui la proposta è stata con chiarezza illustrata dalle relazioni dei CG, ciò sia possibile nei limiti in cui tuttavia ciò è stato formulato. Si tratta infatti come emergerà in sede di descrizione delle modalità di liquidazione, di una attività di impresa che non fa capo al liquidatore (cui certo non possono competere poteri gestionali e di conseguenza responsabilità imprenditoriali che esulano del tutto dall'istituto giuridico) bensì alla società in concordato . Essa è però limitata nella sua attività intanto dal fatto che la società in concordato non può assumere nuove commesse e poi da un controllo degli organi della procedura stringente, che si esercita nelle seguenti fasi: 1: controllo dei tempi di realizzazione dei lavori, anche a mezzo di tecnici che coadiuveranno il liquidatore ; 2- controllo dei flussi di denaro necessari che vengono erogati dal liquidatore e che non possono superare un tetto massimo per anno e per momento di controllo e che corrispondono in linea di massima al valore che le c.d. rimanenze degli 11 interventi da ultimare hanno nel periodo del controllo; 3- potere di intervento del liquidatore laddove si verifichino le condizioni per una cessione degli immobili antecedente alla loro ultimazione.

2d Ulteriori specifiche notazioni sul piano di concordato proposto riguardano la promessa del pagamento del 5%-3,5% a parte dei creditori chirografari e il finanziamento Unicoop.

La [redacted] ha infatti proposto un finanziamento (che in parte è stato erogato antecedentemente alla omologazione del concordato) atto straordinario autorizzato dal GD per garantire i pagamenti urgenti e propedeutici alla fase iniziale del concordato preventivo (pagamenti dei professionisti e dei lavoratori e istituti previdenziali in appalti necessitanti di attestazione di regolarità contributiva) e garantito da pegno sulla partecipazione [redacted]. In realtà proprio per la struttura che la [redacted] e il [redacted] hanno inteso dare alla operazione, esso

costituisce un vantaggio per la procedura in termini di facilitazione della fase iniziale, ma non un concreto vantaggio economico dato da un apporto liberale di disponibilità finanziarie. Esso deve quindi essere ed è stato illustrato in tal senso e non concorre ad una valutazione di ulteriore fattibilità positiva della procedura.

La proponente il concordato (verosimilmente tenendo conto della posizione giurisprudenziale espressa dal Tribunale di Milano nel decreto di ammissione al concordato preventivo della [redacted]), ha indicato quale ulteriore elemento del piano di concordato la garanzia del pagamento del 5% dei creditori chirografari di cui alle classi 4 e 7 e del 3,5% per i creditori chirografari di cui alla classe 5[8]. La promessa di pagamento ora indicata è PATTO DI CONCORDATO A PENA DI RISOLUZIONE IN CASO DI INADEMPIMENTO

Deve qui richiamarsi la posizione articolatamente espressa dalla Corte di Milano che ritiene che l'effetto esdebitatorio del concordato preventivo con cessione dei beni (quale l'attuale) non consegua alla semplice messa a disposizione dei beni da parte del ceto creditorio, ma contenga necessariamente la proposta di pagamento della percentuale che si prevede di pagare ai creditori chirografari con conseguente possibilità di risoluzione del concordato nel caso di accertato inadempimento.

Il Tribunale prende atto del patto di pagamento della percentuale sopra indicata (percentuale nettamente inferiore a

---

[8] Così la V integrazione presentata da CE il 14.2.12:

"3) Sul trattamento delle Classi 4, 5 e 7

Stante l'esistenza di un'isolata, e peraltro non condivisibile, pronuncia di una corte di merito (che, anche nel caso di cessione dei beni, imporrebbe la promessa di pagamento di una percentuale predeterminata), e al solo fine di tutelare i creditori concorsuali e la società debitrice stessa contro l'eventualità di opposizioni pretestuose, [redacted] ritiene opportuno offrire ai creditori chirografari appartenenti alle Classi 4, 5 e 7 la promessa ferma del pagamento, entro 5 anni dall'omologazione del concordato preventivo:

- di una percentuale pari al 5% in favore dei creditori delle Classi 4 e 7;
- di una percentuale pari al 3,5% in favore dei creditori della Classe 5.

[redacted] rimarca che quanto sopra non riduce e non inficia in alcun modo il trattamento previsto nel concordato relativamente a tali Classi, e in particolare non tocca il fatto che a tali Classi è destinato, senza eccezioni, l'intero patrimonio di Consorzio Etruria dopo la scissione.

All'esito della liquidazione di tale patrimonio 1. per le Classi 4 e 7 è prevista una percentuale di soddisfazione del credito pari al 34,4%;

2. per la Classe 5 è prevista una percentuale di soddisfazione del credito pari al 32,9%.

[redacted] ricorda che gli stessi Commissari Giudiziali, applicando criteri massimamente prudenziali, all'esito di approfondite analisi e dopo aver appostato ulteriori fondi rischi, hanno rilevato che le previste percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari risultano per le Classi 4 e 7 nella misura del 27,96% e per la Classe 5 nella misura del 26,46%."

quanto ipotizzato come ricavabile dalla liquidazione dei beni), ma non ritiene di prendere posizione in ordine alla prospettata questione sull'effetto esdebitativo del concordato con cessione dei beni, questione allo stato non rilevante perché aldilà dal verificarsi e sulla quale la valutazione del Collegio eventualmente verrà articolata in sede di domanda di annullamento svolta dalle parti legittimate all'esito della liquidazione. Se ne è dato tuttavia conto parendo giusto rilevare le criticità che emergono dal sistema delineato dal nuovo istituto del concordato preventivo, laddove ad una spostamento della potestà decisoria in capo alla maggioranza dei creditori (nel punto di interesse costituito dal restringimento della legittimazione a domandare la risoluzione del concordato escludendo gli organi della procedura e la parte pubblica, ex art. 186 l. fall.) deve corrispondere, per una necessità di bilanciamento sottesa alla razionalità del sistema, un ampliamento alle garanzie codicistiche contrattuali.

Ulteriore particolarità della fattispecie è data dal fatto che "tra i beni ceduti rientra anche il credito risarcitorio per l'eventuale responsabilità civile, verso [redacted], di componenti di organi sociali di [redacted] stessa, per fatti da questi compiuti, in tale veste, durante il periodo in cui hanno mantenuto la rispettiva carica " (così test. terzo atto di modifica 7.12.2011 pag. 23), anch'essa utilità che deve essere segnalata poiché idonea a fondare un controllo del ceto creditorio sulle ragioni che hanno portato all'attuale grave situazione di deficit patrimoniale e a fondare una possibilità risarcitoria laddove vengano verificati i presupposti della stessa.

Sul punto occorre segnalare che la società ha già conferito mandato ai suoi legali per la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esercizio della azione di responsabilità. Deve quindi ritenersi che la legittimazione all'esercizio della stessa sia attribuita non solo alla società scissa in concordato preventivo ma anche al liquidatore che, sotto il controllo dei CC

GG riferirà al GD sul concreto esercizio della stessa a pena di risoluzione per inadempimento.

2e- Due ulteriori questioni rimangono da esaminare.

Il Tribunale si era riservato in sede di decreto di ammissione, la valutazione in ordine alla prededucibilità della spese dell'attestatore all'esito della relazione dei CG motivando colla assenza di elementi sufficienti per la valutazione della esaustività della relazione di attestazione.

Tale provvedimento è stato oggetto di censura in sede di ricorso per Cassazione, ma il Collegio , valutate oggi le ragioni che legittimano ai sensi dell'art. 182 quater l.fall. il riconoscimento della prededuzione delle somme richieste dall'attestatore ribadisce quanto sotteso alla lettura della norma data in sede di decreto di ammissione.

L'art cit. detta espressamente: " sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli artt. 161 3 comma 182 bis I comma purchè ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. " E' fin troppo evidente che l'avere attribuito all'Organo decidente la potestà di riconoscere la prededuzione implica una discrezionalità nell'esercizio del potere (che sarebbe stato facile escludere dichiarando le spese dell'attestatore tout court prededucibili) che deve trovare un fondamento logico nell'impianto normativo. Tale fondamento altro non può essere che un giudizio prognostico di aderenza della attestazione ai fini per la quale essa è stata svolta ovverosia attestazione della veridicità delle scritture contabili e fattibilità del piano. È altrettanto evidente che tale valutazione di conformità della attestazione ai fini che essa deve perseguire può non emergere ictu oculi alla presentazione del concordato, come non è stato nel caso di specie, attesa la non comune complessità della procedura. Ne è riprova il dato (da non sottovalutare) che la attestazione è

stata a sua volta integrata da altra attestazione che ha seguito la presentazione della terza integrazione della proposta di concordato, nella quale veniva aggiunta una classe di creditori e veniva modificato il piano di organizzazione aziendale, mutando la scelta delle società volte alla continuazione della impresa e determinando con esattezza il funzionamento della continuità negli appalti in funzione liquidatoria. Appare evidente che se si è verificata la necessità di un' ulteriore attestazione perché il piano ha necessitato di integrazioni onde renderlo conforme ad ammissibilità, la originaria attestazione non era completamente in linea con quanto ad essa si richiede, ed in particolare sulla attestazione della fattibilità del concordato. D'altra parte prevedere che l'accordo sulla prededucibilità del compenso dell'attestatore sia omologato (evidentemente nella fase successiva al decreto di ammissione) null'altro significato può avere che ritenere la necessità di un ulteriore controllo del Collegio sulle qualità proprie della attestazione.

In questa sede può quindi essere riconosciuta la prededucibilità del credito per prestazioni professionali vantato dall'attestatore.

Ultima questione riguarda la scelta del liquidatore che la parte proponente il concordato ha inteso riservare a propria scelta.[9]

---

[9] Così nella V integrazione più volte citata:

"4) Nomina del liquidatore concordatario

Come consentito dall'art. 182 l. fall. (v. Cass. 15-7-2011 n. 15699), [redacted] nomina il liquidatore concordatario (di cui al medesimo art. 182 l. fall.) nella persona del:

- Dott. [redacted] c.f. [redacted] nato a Genova il [redacted] con studio in Genova, via [redacted] (tel. [redacted]; tel/fax [redacted]; mail: [redacted]), residente in Genova, via [redacted]

[redacted] rileva che si tratta di professionista (laureato in Economia e Commercio presso la Facoltà di Genova):

a) avente i requisiti di cui all'art. 28 l. fall.;

b) in posizione di completa terzietà rispetto a Consorzio Etruria, con la quale non ha mai intrattenuto, direttamente né indirettamente, alcun rapporto;

c) avente esperienza e professionalità, nel campo delle liquidazioni societarie, di altissimo livello (si allega il *curriculum vitae* professionale del Dott. [redacted], doc. 40).

Il Dott. [redacted], con comunicazione e-mail 29-1-2012 che si allega (doc. 41), ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

Per quanto occorrer possa, [redacted] (al fine di evidenziare la permanenza della massima tutela dei creditori) precisa:

(i) che tutti i poteri previsti dagli artt. 29, 37, 38, 39 e 116 l. fall. (richiamati dall'art. 182, II comma, l. fall.) devono intendersi attribuiti al Tribunale (o al Giudice Delegato, quando così disposto dalle norme predette) e non a [redacted]

(ii) che in caso di esercizio del potere di revoca del liquidatore previsto dall'art. 37 l. fall., sarà del Tribunale (e non di [redacted]) anche il potere di nominare il nuovo liquidatore *ex* art. 182 l. fall.;

(iii) che in caso di cessazione del liquidatore per rinunzia o qualsiasi altra causa, parimenti del Tribunale sarà il potere di nominare il nuovo liquidatore ex art. 182 l. fall."

Il Collegio è fermamente convinto che la scelta del liquidatore non competa al proponente il concordato ma sia prerogativa propria del Giudice della procedura.

È noto l'orientamento della Corte di Cassazione 15699-2011 (così in motivazione :"*Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che la nomina del liquidatore sia comunque necessaria ai sensi della* L. Fall., *art.* 182 *e che detta nomina, se non effettuata con la proposta di concordato, spetta al tribunale con il decreto di omologazione. Chiarito quanto sopra va comunque aggiunto che il potere di nomina del liquidatore da parte del tribunale sussiste anche nel caso in cui il liquidatore sia stato nominato da chi propone il concordato senza rispettare i requisiti di legge. Il più volte citato L. Fall., art. 182, comma 2, stabilisce, infatti, come già ricordato, che al liquidatore si applica in particolare la L. Fall., art. 28, che stabilisce i requisiti che deve avere il curatore per essere nominato. Tali requisiti li possiedono i seguenti soggetti: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati e società tra professionisti sempre che i soci abbiano i requisiti di cui alla lettera a); c) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione, e controllo di società per azioni dando prova di adeguate capacità professionali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.*"

A detto orientamento si oppone il decreto già citato del T.Milano con motivazione che il Collegio integralmente condivide, discostandosi motivatamente dall'interpretazione della SC. Altre sono le possibilità interpretative sottese alla lettura dell'art. 182 *l. fall. (" se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente… ")* rispetto alla interpretazione pan-privatistica che attribuisce al debitore la potestà di indicare

il liquidatore : in particolare la cessione dei beni può non avere bisogno di liquidazione per la presenza di contratti di cessione subordinati alla omologa e approvati dal ceto creditorio o per altre fattispecie rinvenibili nella ampia prassi concorsuale. Inoltre il decreto di Milano a ragione sottolinea la intervenuta " fallimentarizzazione della fase liquidatoria del concordato ", che non sopporta un vulnus alla scelta dell'organo preposto ad essa. Infine la revoca di un organo presuppone il potere di nomina: nel nostro caso il richiamo all'art. 37 legge fallimentare implica il potere di nomina. Né vale obiettare a contrario che la revoca giudiziale dell'amministratore di cui all'art. 2259 o del liquidatore di cui all'art. 2487 u.c. c.c. certamente intervengono su una nomina privata. Altro è l'humus su cui la pronuncia giudiziale interviene, altri i presupposti. Si tratta in tali casi di sanzionare un comportamento violativo di obblighi che solo può giustificare il superamento della volontà privata , mentre nelle procedure fallimentari si tratta della nomina ab initio di organi ausiliari rispetto alla funzione giudiziaria con le responsabilità proprie dei pubblici ufficiali.

Con motivazione susseguente e secondaria rispetto al principio espresso in ogni caso la persona indicata non pare rispondere ai requisito di cui al'art. 28 evincendosi dal curriculum del professionista che egli ha svolto unicamente seppure importanti funzioni di liquidatore di procedure e non di amministrazione gestione e controllo in spa (lettera c) art. cit. , assenti gli altri requisiti .

Si ricava quindi da quanto sopra indicato la sussistenza dei presupposti per l'omologazione del concordato proposto da [redacted] , essendo stata raggiunta la maggioranza dei votanti, non essendovi opposizioni da valutare, avendo i CCGG espresso giudizio positivo in ordine alla fattibilità del concordato e avendo il Collegio operato una valutazione positiva in ordine al permanere delle condizioni di ammissibilità.

TRIBUNALE DI FIRENZE, III SEZIONE CIVILE, COLLEGIO FALLIMENTARE

Modalità del concordato.

Trattandosi di concordato (anche) con cessione dei beni e non disponendo diversamente, occorre procedere, a norma dell'art. 182 della legge fallimentare, alla nomina, come da dispositivo, di un liquidatore: il Collegio ritiene che come già nella fase della successiva alla ammissione, la complessità della procedura consigli la nomina di un Collegio di liquidatori (da remunerarsi come unica nomina) che viene nominato nella persona del Rag [redacted] e del Dr [redacted] e di un comitato di creditori per assistere alla liquidazione.

Per la liquidazione dei beni, tenuto anche conto di quanto prospettato nella domanda di concordato e nelle modifiche/integrazioni successive, si dettano le seguenti modalità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico i Liquidatori redigeranno, con l'intervento del legale rappresentante della società concordataria e, ove da loro ritenuto, alla presenza dei Commissari Giudiziali l'inventario di tutti i beni ceduti ai creditori.

Nell'inventario dovranno essere elencati e descritti tutti i beni immobili, sia finiti che da ultimare, con la indicazione, per ciascuno, delle iscrizioni ipotecarie che su di essi gravano nonché gli eventuali preliminari di vendita in essere.

Redatto l'inventario il Liquidatore prenderà in consegna tutti i beni ceduti ai creditori, eccettuati gli immobili in costruzione in relazione ai quali è disposto più oltre.

L'inventario sarà redatto con apposito verbale da depositare in cancelleria.

Entro sei mesi dal passaggio in giudicato del presente decreto il Liquidatore, sulla scorta delle scritture contabili eventualmente rettificate ai sensi dell'art. 171 L.F. e delle altre notizie che potrà raccogliere, formerà l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, che depositerà in cancelleria dandone notizia a tutti i creditori,

mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure con i mezzi indicati dai creditori stessi, con l'avvertimento che l'elenco stesso potrà essere consultato da ogni interessato.
Al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie il Liquidatore assegnerà un termine di 60 giorni dall'invio di detta comunicazione per la formulazione di eventuali contestazioni, supportate da idonea documentazione.
Nel caso in cui permangano controversie da definire in via giudiziaria il Liquidatore ne terrà conto ai fini dei necessari accantonamenti in occasione dei reparti parziali.
Il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in apposito libro giornale, previamente vidimato dal Giudice Delegato, che ogni sei mesi dovrà essere consegnato, aggiornato, ai Commissari Giudiziali i quali potranno trattenerlo per non più di sette giorni.
Ogni sei mesi il Liquidatore dovrà presentare al Giudice Delegato, depositandola in cancelleria, una relazione sullo stato della procedura con il conto della gestione del semestre e con allegati gli estratti del conto corrente intestato alla liquidazione concordataria. Il Liquidatore invierà tale relazione sia al comitato dei creditori, che potrà presentare osservazioni in merito, che ai Commissari giudiziali i quali, entro il mese successivo al deposito della relazione, dovranno presentare al Giudice Delegato una propria relazione dalla quale risulti l'attività svolta dal Liquidatore, raffrontando realizzi e pagamenti per entità e tempi con le eventuali corrispondenti previsioni di cui alla proposta concordataria e alla relazione ex art. 172 L.F..
In caso di valutazioni difformi fra Commissari e Liquidatore, il G.D. solleciterà un contraddittorio diretto tramite convocazione di entrambi.
Per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici, estimatori e coadiutori il liquidatore chiederà l'autorizzazione del giudice delegato, che provvederà in seguito anche alla liquidazione del compenso loro dovuto.

Informerà inoltre il comitato dei creditori dell'andamento generale della liquidazione mediante riunioni collegiali da convocarsi almeno ogni sei mesi alle quali parteciperanno anche i Commissari giudiziali.

I Commissari giudiziali dovranno curare che il Liquidatore svolga con sollecitudine il suo compito, secondo le previsioni della proposta concordataria.

Per le necessarie operazioni di realizzo, in particolare per le vendite mobiliari, comprese le aziende, rami di azienda e complessi aziendali, per le vendite immobiliari a trattativa privata e per ogni altro (o diverso) atto di straordinaria amministrazione strumentale alla liquidazione, il Liquidatore dovrà munirsi del parere favorevole del Comitato dei creditori, dei Commissari giudiziali e del legale rappresentante della società, informando nel contempo il G.D; nel caso del parere contrario anche di uno solo dei predetti soggetti, dovrà ottenere l'autorizzazione del G. D.

E' fatta salva la possibilità, su richiesta del Liquidatore e con il parere favorevole del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, che le vendite dei beni immobili siano effettuate ai sensi degli artt. 105 e108 della legge fallimentare, in quanto applicabili, sostituito al curatore il Liquidatore ed al fallimento la liquidazione concordataria; in tal caso il Giudice Delegato disporrà la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni, da richiedere, a cura del Liquidatore, dopo la pronuncia del decreto di trasferimento.

Per quel che concerne i contratti di locazione finanziaria in corso alla data del presente decreto il Liquidatore, qualora riceva nel corso della durata del contratto un'offerta per l'acquisto del bene oggetto dello stesso o per l'acquisto del contratto, da lui ritenuta conveniente oppure ritenga conveniente la risoluzione del contratto, dovrà acquisire, per procedere alla cessione o alla risoluzione il parere favorevole del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali.

Per quel che concerne la azione di responsabilità il liquidatore curerà unitamente agli organi della società la valutazione in ordine all'esercizio della stessa e tutte le fasi conseguenti con richieste da sottoporre al GD col parere favorevole del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali.

Per quel che concerne gli immobili che alla data del presente decreto risultano ancora in corso di costruzione si dettano le seguenti disposizioni.

1) Il Liquidatore chiederà al Giudice Delegato la designazione di un tecnico che lo coadiuvi nelle operazioni e nei controlli relativi agli immobili in costruzione.

2) Il Liquidatore provvederà, entro due mesi dalla sua nomina, a redigere, in contraddittorio con il legale rappresentante della società concordataria e con l'assistenza del tecnico designato, l'elenco analitico degli immobili, indicando per ciascuno di essi lo stato di avanzamento della costruzione, salvo che ciò non sia già stato possibile inserire nell'inventario.

3) Il Liquidatore trasmetterà detto elenco ai Commissari Giudiziali i quali provvederanno a controllarne la coerenza con le situazioni rappresentate dalla società concordataria nel corso della procedura ante omologa e formuleranno il loro parere.

4) Il Liquidatore trasmetterà poi l'elenco, con il parere dei Commissari Giudiziali, al Comitato dei Creditori ed al Giudice delegato.

5) La società concordataria stipulerà con imprese terze i contratti di appalto per l'ultimazione degli immobili secondo la tempistica prevista nel piano di concordato e tali contratti, sia in relazione al contenuto che ai corrispettivi pattuiti, dovranno essere verificati, prima della sottoscrizione, dal Liquidatore con l'assistenza del tecnico designato.

6) I termini di pagamento previsti nei contratti di appalto dovranno essere coerenti con i flussi di cassa previsti dalla liquidazione dei beni, tenendo conto che il Liquidatore potrà destinare somme ai pagamenti delle imprese appaltatrici - nei

limiti di cui al successivo punto 7 - soltanto dopo aver provveduto al pagamento o all'accantonamento delle somme necessarie per le spese di procedura, per la soddisfazione dei creditori prededucibili, per la soddisfazione dei creditori di classe 1 nonché di quelli di classe 2 i cui diritti di prelazione insistano su beni che sono stati oggetto di vendita.

7) Il Liquidatore potrà destinare alla ultimazione degli immobili in costruzione le somme eccedenti quelle di cui al punto 6 che, tuttavia, non potranno in nessun momento superare 12 milioni di euro né il valore complessivo degli immobili in corso di completamento o, nel frattempo, completati ma ancora non venduti. Tale importo massimo potrà essere utilizzato anche in più tranches e ripristinato in misura pari a quanto mano a mano ricavato dagli immobili ultimati, al netto dei costi di vendita e delle somme dovute ai creditori aventi diritti di prelazione sui beni che sono stati oggetto di vendita.

8) Il liquidatore utilizzerà le somme - nei limiti di cui sopra - per saldare le fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori dopo che la società in concordato avrà fornito gli stati di avanzamento lavori certificati dal soggetto incaricato e verificati dal tecnico designato di cui al punto 1.

9) Gli immobili che alla data del presente decreto risultano ancora in corso di costruzione saranno consegnati dalla società concordataria al Liquidatore secondo la seguente tempistica:

- al momento del loro completamento, accertato dallo stesso Liquidatore con l'assistenza del tecnico designato;
- nello stato in cui si trovano ed a richiesta del Liquidatore quando siano trascorsi 12 mesi dal termine di completamento previsto nel piano di concordato;
- in qualsiasi momento il legale rappresentante della società concordataria ritenga, per motivate ragioni, non più conveniente per i creditori procedere al completamento degli immobili;
- in qualsiasi momento il Liquidatore riceva un'offerta di acquisto di tutti i beni o di alcuni di essi nello stato in

cui si trovano che egli ritenga conveniente per i creditori; in tal caso prima di richiedere la consegna dei beni il Liquidatore dovrà acquisire il parere favorevole dei Commissari Giudiziali e l'autorizzazione del Comitato dei Creditori e, nella ipotesi di contrasto fra Commissari e Comitato, dovrà richiedere l'autorizzazione del Giudice Delegato.

10) Per la vendita di beni mano a mano consegnati al Liquidatore secondo le modalità di cui al precedente punto 9) valgono le disposizioni generali più sopra impartite per la vendita degli immobili.

11) Il Liquidatore potrà, in ogni momento, direttamente o tramite il tecnico designato, verificare lo stato degli immobili in costruzione e le modalità con le quali la società concordataria svolge la custodia.

Le presenti disposizioni possono essere modificate dal GD su richiesta dei liquidatori sentiti il Comitato dei Creditori e i CC GG.

Le somme comunque riscosse dal Liquidatore dovranno essere immediatamente versate su un conto corrente intestato all'ufficio concorsuale e acceso presso l'istituto di credito designato dal G.D..

Il Liquidatore, ogni anno, salva la facoltà del Giudice Delegato di stabilire un termine diverso, dovrà presentare un prospetto delle somme disponibili, accantonando quelle occorrenti per la procedura e quelle eventualmente spettanti ai creditori contestati e condizionali, ed un progetto di ripartizione delle stesse, provvedendo prima al pagamento delle spese di giustizia, poi al pagamento dei creditori aventi diritto di prelazione secondo l'ordine assegnato dalla legge e quindi, salvo quanto destinato alla ultimazione degli immobili in costruzione nei limiti già indicati, al pagamento dei creditori chirografari, il tutto in conformità della proposta concordataria.

Il Liquidatore provvederà al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione mediante assegni circolari non trasferibili, da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con bonifici bancari. I titoli che dovessero essere respinti perché indirizzati a creditori risultati irreperibili dovranno essere riversate nel conto corrente bancario intestato alla liquidazione.

In sede di reparto finale le somme destinate a creditori irreperibili dovranno essere depositate presso l'istituto di credito che verrà indicato dal Giudice Delegato su altrettanti libretti a risparmio da intestarsi a ciascun interessato.

Al fine dell'eventuale successivo svincolo la società concordataria farà, di volta in volta, istanza al Giudice Delegato diretta ad ottenere la pronuncia del provvedimento di svincolo delle somme occorrenti, chiedendo poi alla banca l'emissione degli assegni o l'esecuzione degli accrediti a favore degli aventi diritto.

Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, il Liquidatore deve presentare il conto della gestione al Giudice Delegato. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 116 della legge fallimentare.

Dopo l'approvazione del conto e la liquidazione da parte del Tribunale dei compensi dovuti sia al Liquidatore che ai Commissari giudiziali, il Liquidatore rimetterà gli importi dovuti ai singoli creditori, secondo le modalità indicate al punto precedente.

Il Giudice Delegato, nell'ambito dei principi sopra fissati, provvederà con proprio decreto sulle istanze del Liquidatore e dei Commissari giudiziali e per quanto non espressamente previsto nei punti precedenti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo,

O M O L O G A

il concordato preventivo con cessione dei beni e continuità aziendale proposto dal [redacted], con

TRIBUNALE DI FIRENZE, III SEZIONE CIVILE, COLLEGIO FALLIMENTARE

sede in Vinci Montelupo Fiorentino [redacted] in persona del legale rappresentante [redacted] nato a Empoli il [redacted], CF [redacted];

N O M I N A

Liquidatori il Rag [redacted] e il Dr [redacted] ed il comitato dei creditori, chiamando a farne parte:

1) [redacted];

2) [redacted];

3) [redacted];

D I S P O N E

nei sensi di cui in motivazione per quanto riguarda le modalità di esecuzione del concordato;

DICHIARA

la prededucibilità del credito dell'attestatore;

dispone altresì che il presente decreto sia comunicato al debitore e ai Commissari Giudiziali i quali provvederanno a darne notizia ai creditori, e pubblicato a norma dell'art. 17 L.F.

Firenze 18 aprile 2012

Il Presidente

Dr MGrazia Damonte

Il Giudice estensore

Dr. Isabella Mariani

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Firenze, 09 MAG. 2012
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Cristina Tondi